IL QUADRO NORMATIVO E DI PENSIERO

LAVORARE PER L'INCLUSIONE

a cura di Rita Garlaschelli

UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO…

«Non c'è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono"
(Don Lorenzo Milani)

Le principali tappe che riguardano la **DISABILITÀ**:

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione
Legge 517 del 1977
Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987,
Legge 104 del 1992, che é il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.
Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).
Notiamo, in particolare l'enunciazione all'art. 314, c. 3 :
«L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da **difficoltà di apprendimento** né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.»
Le linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni con disabilità(4 agosto 2009, prot. n. 4274)
I decreti legislativi n. 62 e n. 66 del 2017 su delega della Legge 107/2015
Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019

Le norme in materia di **DSA**
la Legge 170 del 18/10/2010
il Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011
Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento – 2011
Il decreto legislativo n. 62/2017.

LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI BES

Il punto di arrivo (ad oggi) del processo di definizione di norme in materia di inclusione

- **DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 : «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA», documento emanato dal Dipartimento per l'Istruzione . Direzione generale per lo studente , l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e firmato dal Ministro Profumo;**
- **C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013:INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci.**
- **ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013, Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura»**
- **NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di sostegno.**
- **LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI**, prot. 7443 del 18 dicembre 2014
- **NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti**
- **NOTA** prot. N. 1143 del 17.05.2018
- **NOTA** prot. N. 562 del 3.04.2019: Chiarimenti
- **NOTA** prot. N. 5772 del 4 aprile 2019

IN ORDINAMENTO, IL DIRITTO DI TUTTI I RAGAZZI ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La legge 53 del 2003 segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso piani di studio personalizzati per i singoli alunni, per tutti i singoli alunni, e non solo per gli alunni con disabilità, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

Il decreto legislativo 59/2004 vincola le scuole do ogni ordine e grado ad applicare i piani di studio personalizzati che implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti
- programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo
- adattabilità e flessibilità

LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

I BES

All'origine della Direttiva del 27 dicembre 2012

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l'OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di funzionamento di una persona.

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali»

In Italia grande approfondimento a queste tematiche, con riferimento specifico ai processi di apprendimento, ha dedicato il prof. Dario Ianes del Centro Studi Erickson e dell'Università di Bolzano.

Il concetto di salute che sta alla base del modello ICF

SALUTE NON E' ASSENZA DI MALATTIA, MA BENESSERE PSICOFISICO

Salute e funzionamento sono la risultante di un'interconnessione complessa, globale e multifunzionale tra una serie di fattori:

- condizioni fisiche
- funzioni e strutture corporee
- attività personali
- partecipazione sociale
- fattori contestuali (ambientali e personali)

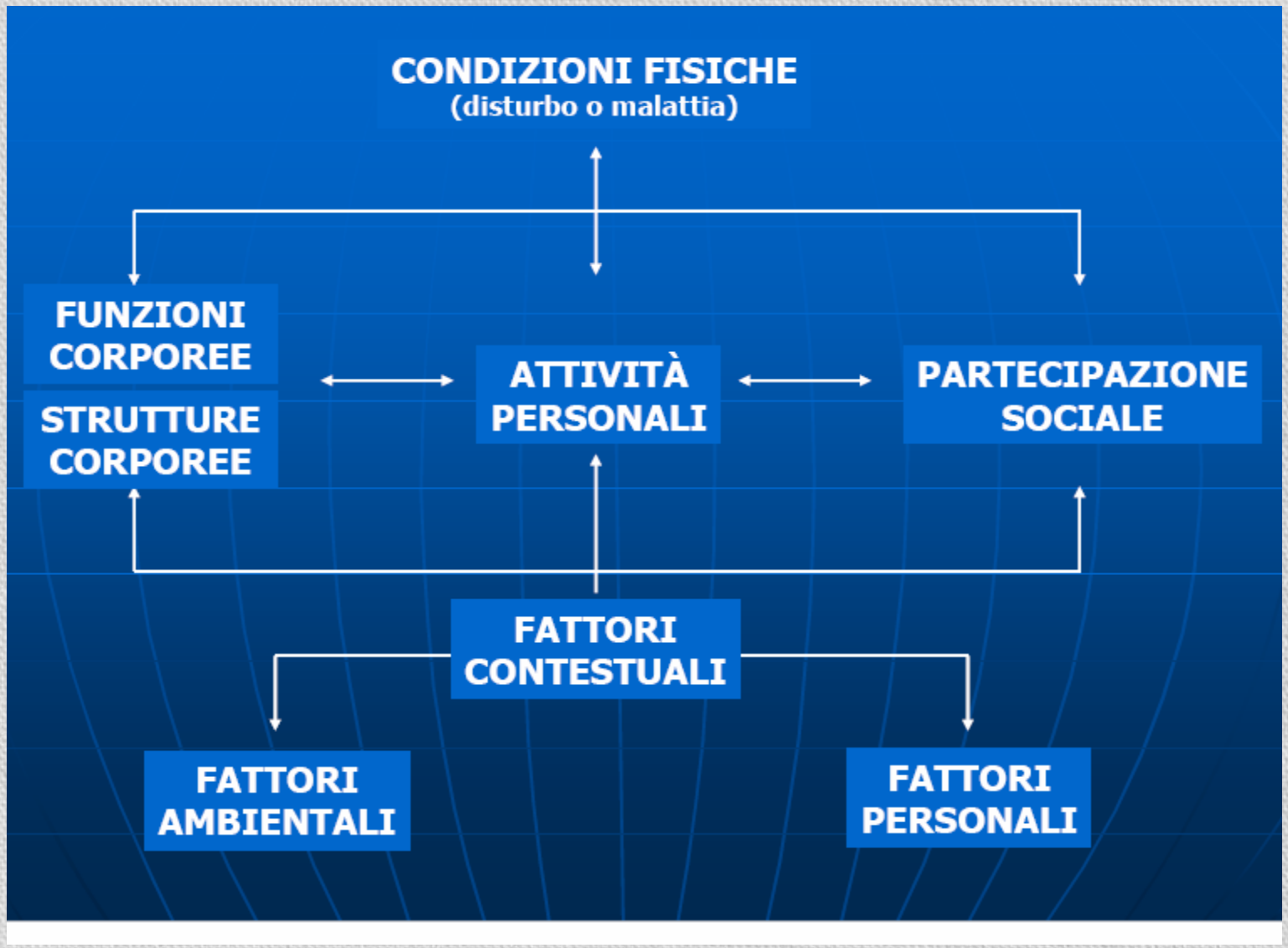
CONDIZIONI FISICHE
(disturbo o malattia)
FUNZIONI CORPOREE
STRUTTURE CORPOREE
ATTIVITÀ PERSONALI
PARTECIPAZIONE SOCIALE
FATTORI CONTESTUALI
FATTORI AMBIENTALI
FATTORI PERSONALI

Il bisogno educativo speciale

Quando si determina un bisogno educativo speciale?
Quando il soggetto osservato presenta problemi di funzionamento rispetto ad una o più polarità del modello.
Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso.
Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e pervasivi(es. autismo), specifici (es. DSA), settoriali (es. disturbi da deficit di attenzione con iperattività) e più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc.

Il bisogno educativo speciale

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc,) si connotano per qualcosa di particolare, di «speciale».

L'alunno necessita allora di approcci educativi, didattici, psicologici personalizzati.

Le attività che la scuola è chiamata a realizzare in rapporto al modello ICF sono le seguenti:

osservare – valutare – comprendere il funzionamento – descrivere – comunicare – programmare azioni

I contenuti della DIRETTIVA

Di fronte alla complessità delle "problematiche" che presentano gli alunni nelle nostre scuole, intende far proprio un approccio decisamente educativo, «per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta»

Riconosce l'apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e tenta di definire normativamente l'innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana.

Va a identificare un'area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non necessariamente certificato, non sempre certificabile.

LA DIRETTIVA BES:
tre grandi sottocategorie

1. DISABILITÀ

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (a loro volta da distinguere in DSA / deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e in più, per la comune origine in età evolutiva, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività)

3. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Disabilità	DSA e Disturbi Evolutivi Specifici	Area dello svantaggio socio-economico – linguistico e culturale
tutte	•DSA •disturbi specifici del linguaggio •disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, •disturbo dello spettro autistico lieve •A.D.H.D •Disturbo oppositivo provocatorio; •disturbo della condotta; •disturbi d'ansia e dell'umore •Funzionamento cognitivo limite •comorbilità	Svantaggi derivanti da : •motivi fisici, •motivi biologici, •motivi fisiologici •motivi psicologici, •motivi sociali •motivi economici •difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana •Interazioni tra i motivi

RISCONTRI DOCUMENTALI

Disabilità	DSA e Disturbi Evolutivi Specifici	Area dello svantaggio	
		Socio – economico-culturale	linguistico - culturale
certificazioni	•**DSA: certificazioni** Anche in attesa del rilascio della certificazione, si devono comunque accertare le difficoltà e adottare un piano didattico individualizzato e personalizzato •Altri disturbi: relazioni di specialisti, considerazioni pedagogiche e didattiche, riscontri oggettivi di difficoltà	**Svantaggi diversi :** • segnalazioni ai o dai servizi sociali • relazioni di eventuali esperti •considerazioni pedagogiche e didattiche dei docenti •riscontri oggettivi	

Gli alunni con disabilità

I NOSTRI RIFERIMENTI FONDAMENTALI

LA LEGGE 104/1992

E’ un intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all’intero orizzonte esistenziale della persona disabile (dall’asilo alla vecchiaia), ne sancisce pienamente i diritti e definisce il quadro degli interventi dello stato per l’assistenza e l’integrazione sociale.

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione

Art. 13 - Integrazione scolastica

Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione

Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

I NOSTRI RIFERIMENTI FONDAMENTALI

Le norme della Legge 104 con specifico riferimento al Sistema d'istruzione sono state riprese nel D. Lgs. 297/94, Testo Unico in materia di istruzione

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
Art. 315 - Integrazione scolastica
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

LA PERSONA HANDICAPPATA
(art. 3 Legge 104)

" E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

LA LEGGE 104/1992 per la scuola

L'art. 12 sancisce il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che il diritto all'educazione *non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.*

L'art. 13 ribadisce che **l'integrazione stessa si realizza nelle classi "comuni"** e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Si conferisce **la con-titolarità** delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.

L'art. 14 stabilisce l'obbligo da parte del Ministero di provvedere alla **formazione e all'aggiornamento** del personale docente , tutto il personale docente e non solo gli insegnanti di sostegno, in tema di integrazione.

L'art. 16 tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione aperta in tema di integrazione dei disabili: **la valutazione del loro rendimento e delle prove d'esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo individualizzato)** approvato dai competenti organi collegiali.

LA CERTIFICAZIONE

Art. 4 . Legge 104 accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

LA CERTIFICAZIONE

Come cambia dalla legge 104 al Decreto del Presidente del Consiglio n. 185 del 2006 , al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, N. 66 e al Decreto legislativo N. 96 del 7 agosto 2019;

la nota MIUR prot. 4902 del 19 settembre 2013 sulle certificazioni per gli alunni con sindrome di Down;

Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

DECRETO LEGISLATIVO
13 aprile 2017, n. 66
come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO
7 agosto 2019, n. 96

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Decreto n. 96/2019
AMBITO DI APPLICAZIONE , art. 2

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **certificati**, ai sensi dell'articolo *3* della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del **Piano educativo individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.».

LE COMPETENZE PER LE RISORSE

Art. 3, comma 2.

Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) (…) docenti di sostegno

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) **tenendo conto**, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, **della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità** ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, **tenendo conto del genere** delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

LE COMPETENZE PER LE RISORSE

Art. 3, comma 5.

Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'*articolo 1*, comma 85 e seguenti, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, e dall'articolo *1, comma 947*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, **ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici**, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
b) (…)
c) **l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti** delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

LA CERTIFICAZIONE
art. 5

Art. 5. - Commissioni mediche
Modifiche alla *Legge 5 febbraio 1992, n. 104*

1. **La domanda** per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, **corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale,** è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

LA CERTIFICAZIONE – art. 5

Art. 5.

2. Alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104* sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria **o** in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»;

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Art. 5

3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Art. 5

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo *12, comma 5*, della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona

LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE art. 5

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4,all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, *qualora venga richiesto*.

IL PROGETTO INDIVIDUALE
art. 6

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento, **su richiesta e con la collaborazione dei genitori** o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale sono definite **anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.**

2-bis.Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

IL PEI

Art. 7 – Piano educativo individualizzato – I parte

2. Il PEI di cui all'articolo *12, comma 5*, della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

IL PEI

Art. 7 – Piano educativo individualizzato – II parte

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto

PIANO PER L'INCLUSIONE
art. 8

1.Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2.Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9 – Gruppi per l'inclusione scolastica

1.L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.

Art. 9 – Gruppi per l’inclusione scolastica

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis.Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Art. 9 – Gruppi per l'inclusione scolastica

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10,è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Art. 9 – Gruppi per l’inclusione scolastica

. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

2-*ter*. Dall’individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14
Continuità del progetto educativo e didattico

1.La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'*articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107*.

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato,

I RIFERIMENTI FONDAMENTALI

Le LINEE GUIDA del MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009, prot. n. 4274)

LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

4 agosto 2009, prot. n. 4274

Contengono un forte richiamo al lavoro comune di tutti i docenti per l'inclusione e pongono l'accento sulle Strategie didattiche e gli strumenti:

«La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo *in tempi*, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici «

Mettono in evidenza come a favorire l'integrazione concorrano in grande misura anche scelte di tipo organizzativo e gestionale che interessano l'intera scuola.

Invitano a far riferimento fondamentale **all'elaborazione del progetto di vita** per il soggetto disabile e individuano nel **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il momento concreto in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.**

LE LINEE GUIDA
LE SCELTE FONDANTI

- ✓ Riconferma del processo innestato da L. 517/77 e definito da L. 104/92
- ✓ Riconoscimento della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (Legge 18/2009)
- ✓ Riconoscimento/ assunzione del "modello bio-psico-sociale della disabilità: *"Il modello ICF prende in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "disabilità" come ad "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole".*

LE LINEE GUIDA
LA PROGRAMMAZIONE: i punti fermi

- ✓ Costruzione condivisa del PEI
- ✓ Gruppi di lavoro orientati al Progetto di vita
- ✓ Partecipazione di tutti i docenti (sostegno e curricolari) nell'ottica della co-costruzione

LINEE GUIDA 2009

1.4 IL PROGETTO DI VITA

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

Gli alunni con DSA

Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010
I CONTENUTI

Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

DSA:
come si manifestano

in presenza di

1. capacità cognitive adeguate (85 o +),
2. assenza di patologie neurologiche focali
3. assenza di deficit sensoriali e motori
4. assenza di evidente svantaggio socio-culturale

I DSA costituiscono limitazioni importanti per alcune attività della vita quotidiana a causa della mancata automatizzazione delle abilità di base (*leggere, scrivere, far di conto*)

DIFFICOLTÀ O DISTURBO?

difficoltà

- **Non innata**
- **Modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo pianificato, monitorato e verificato**
- **Automatizzabile anche se in tempi dilatati**

disturbo

- **Innata**
- **Resistente all'intervento didattico**
- **Resistente ad interventi volti all'automatizzazione**

LA CERTIFICAZIONE

Art. 3 Legge 170

Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

(…)

REGIONE LOMBARDIA
Nota del 5.07.2011 Direzione Generale della Sanità
Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata

- dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
- in alternativa, da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti (v. elenco accreditati).

In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di indirizzo regionale per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007.

Per la diagnosi di DSA sono necessari:

- la presenza di un'equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio
- l'utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla Consensus Conference esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche.

Ai genitori va restituita una relazione clinica chiara e dettagliata, con allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti.

In caso di dubbio, l'ente che riceve la certificazione può richiedere un parere all'UOMPIA.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE EMOTIVA E RELAZIONALE

« È importante che il bambino si senta protagonista di piccoli successi. Sono quindi necessari la flessibilità nelle proposte didattiche, il successo, le gratificazioni, la finalizzazione delle attività»

«assumere atteggiamenti incoraggianti, evitando di incrementare l'ansia e gratificando anche i minimi risultati degli alunni con difficoltà, che non dovrebbero mai essere allontanati dai compagni e dalle attività del gruppo classe»

«Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. La specificità cognitiva degli alunni e degli studenti con DSA determina, inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, importanti fattori di rischio per quanto concerne la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze negative e frustranti durante l'intero iter formativo «

«dispensare l'alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano dell'apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà»

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Articolo 5 -Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

L'AZIONE

Si deve predisporre un percorso didattico mirato (il Piano didattico personalizzato) con l'indicazione delle strategie da adottare, delle attività di recupero, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, delle forme di verifica e valutazione ad hoc. Il tutto nel fondamentale raccordo con la famiglia, con cui va stipulato un chiaro patto educativo-formativo.

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

Didattica individualizzata

Individualizzato è l'intervento calibrato sul singolo, in particolare per migliorare alcune competenze deficitarie o per potenziare l'automatizzazione di processi basilari

Gli obiettivi sono comuni alla classe, le metodologie diverse.

Applicazione di differenti strategie didattiche per acquisire le competenze chiave

Principio dell'uguaglianza finale (esame)

Ruolo centrale degli insegnanti

Didattica personalizzata

- L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità
- Possono porsi *obiettivi diversi per ciascun* discente.
- Personalizzata è la didattica che offre a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità attraverso un lavoro in classe diversificato
- L'alunno è costruttore del proprio apprendimento.
- L'insegnante calibra l'offerta didattica sulle specificità dello studente e definisce un lavoro mirato utilizzando le sue abilità più funzionanti
- La capacità di autodirezione di chi apprende è fondamentale

Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010

Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione Richiesta nell'abilità deficitaria.

Tali strumenti sollevano il soggetto da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

- sintesi vocale
- registratore
- programmi di videoscrittura con correttore ortografico
- calcolatrice
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

LE MISURE DISPENSATIVE

Sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Prevedono Anche la possibilità di assegnare maggior tempo per lo svolgimento di una prova o di far svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto.

Disabilità	Disturbi evolutivi specifici		Svantaggio socio-economico-culturale
‘OBBLIGO’ PEI	DSA «Obbligo PDP»	Deficit del linguaggio Deficit coordinazione motoria Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività - ADHD Funzionamento intellettivo limite (al confine tra disabilità e disturbo specifico) PDP FACOLTATIVO	PDP FACOLTATIVO

I BES nella prospettiva ICF

Assunzione prospettiva ICF

conseguenza

Intervenire sul contesto per ridurre la disfunzionalità.
Intervenire sulla classe ?

Darsi un metodo

- Rilevare – osservare
- Valutare - decidere
- Elaborare e attivare strategie
- Verificare e valutare

Esempio di mappa orientativa per l'osservazione

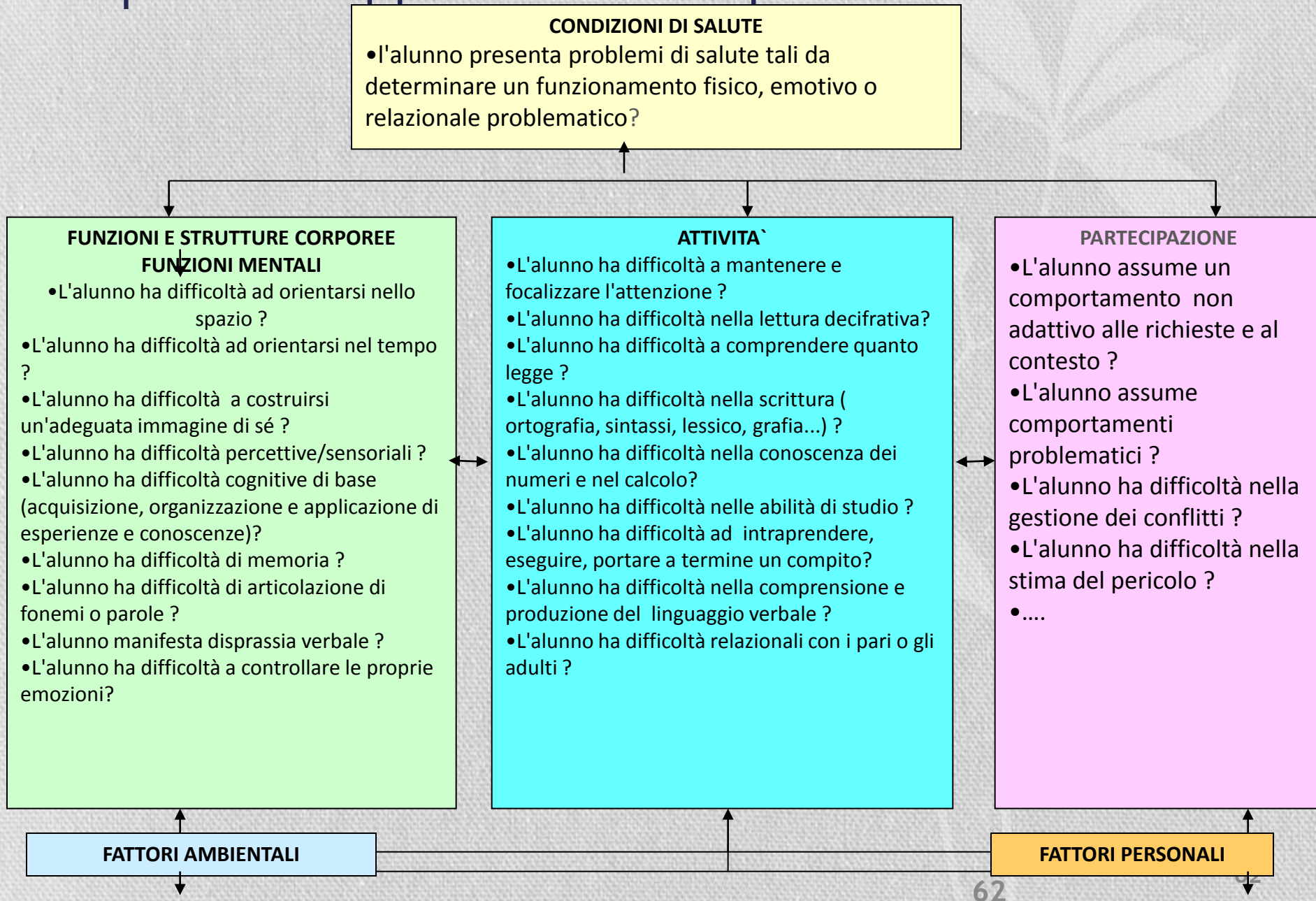

GRIGLIA DI RILEVAZIONE SINTETICA

NOMI ALUNNI	PRESENZA DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CONDIZIONE DI SALUTE	PRESENZA DI PROBLEMATICHE LEGATE AL FUNZIONAMENTO COGNITIVO DELL'ALUNNO	PRESENZA DI PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVITA` DELL'ALUNNO	PRESENZA DI PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALUNNO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				